



ANCONAMBIENTE SPA Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona –
Tel. 071.2809828-Fax 071.2809870 – info@anconambiente.it

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA
“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2017-MAGGIO 2018”
(Codice CIG n. 6995083D17)

L'importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell'appalto è pari a € 2.070.000,00 (euro duemilionesettantamila/00) IVA esclusa.

“Avviso di procedura aperta”: GUCE N. S44 DEL 03.03.2017

“Bando di Gara”: GURI N. 27 DEL 06.03.2017

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N. 1:

“chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- Artt. 4, 11 e 19 del “Foglio patti e condizioni”

Si chiede cortesemente di: limitare il diritto di recesso alle sole ipotesi di giusta causa ossia a circostanze nelle quali venga meno il rapporto fiduciario tra le parti, precisare che la risoluzione del contratto potrà avere luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile, prevedere un termine, non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 1454 c.c. (anziché pari a 5 giorni come previsto all'art. 11), al fine di consentire al fornitore di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto.

- Art. 12 del “Foglio patti e condizioni”

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni, l'art. 12 appare generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte inadempienze nell'esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni”.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto agli Artt. 4 e 19 del “Foglio patti e condizioni”.

-In relazione all'Art. 11 del "Foglio patti e condizioni" si stabilisce di prevedere un termine di 15 giorni anziché 5 giorni;

- In relazione all'Art. 12 del "Foglio patti e condizioni" si precisa che:

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente FPC nonché delle direttive impartite da AnconAmbiente comporterà a carico dell'appaltatore l'applicazione di una penale rispetto ai tempi riportati negli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n.333/07;

Per ogni punto di prelievo in caso di ritardo sulla Data di Attivazione della Fornitura (SWITCH: IL CAMBIO DEL GESTORE DI FORNITURA ELETTRICA), per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad AnconAmbiente, per forza maggiore o per caso fortuito, oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere ad AnconAmbiente una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione dei tecnici AnconAmbiente, dandone semplice comunicazione per iscritto al fornitore; la penale sarà detratta, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

QUESITO N. 2:

"Relativamente all'art. 19 del Foglio patti e condizioni, punto d), preme segnalare che, per disposizioni dell'AEEGSI, le attivazioni delle utenze possono avvenire solo con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dello switching, con l'evidente conseguenza che in caso di ritardo nell'invio della richiesta di attivazione al Distributore competente, l'effettiva attivazione del Punto di riconsegna slitta automaticamente al primo giorno del mese ancora successivo (pertanto un termine superiore a 20 giorni).

Chiediamo quindi conferma che quanto riportato nel suddetto articolo sia riferito solo ed esclusivamente all'eventuale ritardo accumulato dal Fornitore nel dare comunicazione al Distributore dell'attivazione dei POD in questione".

RISPOSTA:

Si veda la risposta del quesito n. 1.

Ancona 15/03/2017

AnconAmbiente SpA